REGOLAMENTO

INTERNO

BIBLIOTECA
C.C.I.A.A. CUNEO

32-H-152

N. INV. 9659
BID TO012001748
COLL. 32.H.152

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI
DI CUNEO

REGOLAMENTO INTERNO

approvato nell'adunanza 10 novembre 1907

Composizione della Camera.

ART. 1.

La Camera si compone di tredici Consiglieri eletti secondo le norme prescritte dalla legge sulle Camere di Commercio 6 luglio 1862.

ART. 2.

I Consiglieri che non intervengono alle sedute della Camera per sei mesi consecutivi, senza giustificato motivo, si ritengono come dimissionari.

ART. 3.

Nel caso contemplato nel precedente articolo, come pure nel caso di morte, dimissione o perdita dell'eleggibilità, contemplata nell'articolo 21 della legge, il Presidente dà comunicazione alla Camera della vacanza del posto nella prima seduta susseguente al verificarsi di tali eventi, e la Camera, nella seduta stessa provvederà alla surrogazione a sensi di legge.

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. CUNEO BIBLIOTECA

Art. 4.

In seguito ad ogni elezione generale o parziale la Camera, dopo l'insediamento dei nuovi Consiglieri, procede alla nomina, per scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti, di un Presidente e di un Vice-Presidente, secondo le norme contenute negli articoli 6 e 8 della legge.

Nella seduta in cui si procede a tale elezione funge da Presidente il Consigliere più anziano e da Segretario il più giovane.

Art. 5.

Se i Consiglieri eletti alle cariche di Presidente o Vice-Presidente non sono presenti alle votazioni, devono, entro otto giorni dalla comunicazione della nomina, dichiarare se accettano la carica, cui vennero chiamati dalla fiducia dei colleghi.

Art. 6.

In caso di non accettazione la Camera procede nel termine più breve a nuova nomina, non avendo diritto alcuno di prelazione chi nella votazione precedente avesse ottenuto, dopo il rinunziante, maggior numero di voti.

Funzioni della Camera.

Art. 7.

La Camera svolge l'opera sua nei limiti del Distretto Camerale, esercitando le varie attribuzioni ad essa affidate dagli articoli 2 e 3 della citata legge 6 luglio 1862, dal Codice di Commercio e da altre leggi e regolamenti speciali.

Art. 8.

La Camera provvede al continuo e costante incremento del commercio, delle industrie ed arti; porge, nei limiti della sua potenzialità finanziaria, sussidi annui per l'impianto e conservazione di Scuole di Commercio, Arti e Mestieri; promuove nella Provincia l'aumento dei mezzi di comunicazione postale, telegrafica e telefonica nonchè dei mezzi di trasporto; concede infine tutto il suo appoggio ad ogni utile iniziativa a vantaggio del commercio e delle industrie.

Art. 9.

La Camera pubblica quotidianamente alla sua Sede il bollettino ufficiale delle Borse e Mercati dei prodotti regionali e nazionali nelle epoche dei rispettivi raccolti o smerci.

Art. 10.

Ogni anno la Camera redige ed invia al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, una relazione sui lavori compiuti, sulle vicende principali delle industrie e dei commerci e sui fatti economici più notevoli avvenuti nel corso dell'annata.

Art. 11.

Al principio di ogni biennio la Camera procede alla nomina delle Commissioni finanziaria, del Conto, e del Regolamento e dei sussidi alle Scuole fissandone ciascuna volta il numero dei componenti. Possono essere formate altre Commissioni speciali, e la loro costituzione viene deliberata dal Consiglio nei casi di bisogno.

Nel loro seno eleggeranno un presidente, e le discussioni seguiranno le norme prescritte agli articoli 28, 29, 30, 31, 32.

ART. 12.

I titoli ed i denari della Camera, saranno depositati presso un Istituto di credito designato dal Consiglio. Al detto Istituto è pure affidata la riscossione delle entrate nonchè il pagamento delle uscite in base ai relativi mandati dal Consiglio stesso emessi.

Nei casi di momentanea deficienza di cassa detto Istituto sarà invitato a fornire i fondi necessari a quelle condizioni e modalità stabilite dal Consiglio sentito il parere della Commissione finanziaria.

ART. 13.

Tutti i mandati devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario, accompagnati dai titoli giustificanti la spesa, con riferimento ai rispettivi articoli e capitoli del bilancio preventivo.

ART. 14.

Il bilancio preventivo per l'anno seguente deve essere compilato in tempo per essere presentato con apposita relazione all'approvazione della Camera entro l'ottobre successivo, come la legge prescrive.

ART. 15.

Nel mese di aprile di ogni anno va presentato il conto consuntivo dell'anno precedente, da sottoporsi alle deliberazioni della Camera.

Presidente e Consiglieri.

ART. 16.

Il Presidente è il legale rappresentante della Camera, ne dirige l'amministrazione, convoca e presiede le adunanze, firma la corrispondenza e tutti

gli atti; legalizza le firme delle Ditte inscritte e quelle dei mediatori approvati, rilascia i certificati, provvede alla esecuzione delle deliberazioni della Camera e cura che siano osservate le norme della legge e dei regolamenti.

ART. 17.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo supplisce il Vice-Presidente, e questi in caso d'assenza o d'impedimento, è supplito dal Consigliere anziano residente nella città, sede della Camera.

ART. 18.

Ai Consiglieri è fatto pieno diritto di ispezionare nelle ore d'ufficio i processi verbali, i registri e gli atti della Camera.

ART. 19.

Il Presidente può affidare lavori straordinari ad uno o più Consiglieri, secondo l'importanza dei casi, al fine di averne rapporti e relazioni.

Le adunanze.

ART. 20.

La Camera tiene ordinariamente un'adunanza al mese, e straordinariamente ogni qualvolta le circostanze lo richieggano o tre Consiglieri ne facciano domanda per scritto.

Il giorno e l'ora sono fissati dal Presidente e comunicati a tutti i Consiglieri mediante apposita lettera d'avviso nella quale deve essere indicato l'ordine del giorno da trattarsi.

ART. 21.

La trasmissione dell'avviso di convocazione ai Consiglieri deve precedere di almeno quattro giorni quello destinato all'adunanza.

ART. 22.

Il Presidente, o chi per esso, apre l'adunanza quando il numero dei Consiglieri presenti è, a tenore di legge, atto a deliberare.

ART. 23.

Trascorsa mezz'ora da quella stabilita per l'adunanza, ove non siavi il numero dei Consiglieri richiesto per deliberare, il Presidente dichiara che la seduta non ha luogo e lo fa risultare da apposito processo verbale nel quale si dichiarerà pure che gli oggetti posti all'ordine del giorno passano in seconda convocazione che si riterrà valida qualunque sia il numero degli intervienti.

ART. 24.

All'aprirsi di ogni adunanza, il Segretario dà lettura del verbale della seduta precedente, salvo che l'approvazione sia stata deferita alla Commissione di cui all'art. 42.

Il Presidente domanderà quindi ai Consiglieri se hanno osservazioni a fare, e quando non ve ne siano o queste siano state deliberate, dichiara approvato il verbale e vi appone la propria firma.

ART. 25.

Dopo l'approvazione del processo verbale il Presidente dà comunicazione delle questioni, degli atti e pubblicazioni interessanti la Camera e ad essa giunti dopo l'ultima seduta.

ART. 26.

La Camera non può discutere e deliberare che sugli oggetti portati all'ordine del giorno.

Qualora però si presenti una questione di speciale ed assoluta urgenza, il cui ritardo nella discussione e nella deliberazione possa portare evidente danno agli interessi che la Camera deve tutelare, essa può venire aggiunta all'ordine del giorno, seduta stante.

ART. 27.

Dopo le comunicazioni, la discussione degli affari deve seguire secondo l'ordine del giorno, salvo l'evenienza di circostanze eccezionali, per le quali il Presidente o la Camera hanno la facoltà di mutare la precedenza degli oggetti inscritti all'ordine del giorno.

ART. 28.

Il Presidente accorda la parola per turno di domanda, e decide in caso di dubbio a chi spetti la precedenza. I relatori hanno diritto di ottenerla senza riguardo al turno.

ART. 29.

Allorchè la discussione sembra matura il Presidente ne pronuncia la chiusura, sulla quale, se elevasi contestazione, la Camera delibera.

ART. 30.

La chiusura può anche essere domandata da uno o più Consiglieri; ed in questo caso il Presidente deve metterla ai voti.

Ammessa la chiusura, il Presidente riassume la discussione ed invita la Camera a votare.

Art. 31.

Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano: trattandosi però di questioni personali, o quando tre Consiglieri ne facciano richiesta, si fanno a scrutinio segreto.

Art. 32.

I Consiglieri debbono astenersi dalla votazione nelle questioni concernenti i loro particolari interessi, o quelli delle persone contemplate nell'art. 10 della legge camerale.

Art. 33.

Lo spoglio delle schede e la verifica dei voti si compie da due Consiglieri scrutatori all'uopo invitati dal Presidente.

Il risultato delle votazioni è proclamato dal Presidente.

Art. 34.

Ogni deliberazione è presa a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti, la proposta messa a partito si considera respinta, salvo che, almeno da tre Consiglieri, entro 48 ore, ne venga riproposta la votazione per una seduta successiva.

Art. 35.

Salvo il caso previsto dall'articolo precedente, una volta presa una deliberazione sopra un dato argomento, questo non può più venir riproposto alla Camera. Solo nel caso che emergano nuove importanti circostanze sull'argomento intorno al quale è già stato deliberato, la Camera può tornare sopra le sue deliberazioni.

Art. 36.

Esaurito l'ordine del giorno, e nessun'altra interpellanza o mozione venendo presentata, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Art. 37.

Le sedute sono pubbliche; l'ordine del giorno viene reso noto al pubblico mediante avvisi sui giornali, ed affissione nella sede della Camera. Nei giorni di seduta sarà pure, come avviso, esposta la bandiera.

Il verbale delle sedute.

Art. 38.

Il processo verbale delle sedute consigliari è compilato dal Segretario o da chi ne fa le veci, e deve portare l'indicazione dell'ora, giorno e luogo dell'adunanza.

Esso deve essere redatto secondo l'ordine di trattazione dei diversi oggetti.

Art. 39.

Il processo verbale deve riportare il più fedelmente possibile l'avvenuta discussione ommettendo il nome degli oratori quando trattasi di seduta segreta.

Art. 40.

Il Consigliere più giovane è chiamato a fungere da Segretario quando siano in discussione questioni attinenti alla Segreteria.

Art. 41.

La Camera pubblica nel suo *Bollettino* il sunto del processo verbale d'ogni adunanza.

ART. 42.

L'approvazione dei processi verbali può venire deferita ad una Commissione di due o tre Membri che abbiano residenza nella sede della Camera; il Consiglio però sarà chiamato a farne la ratifica nella successiva adunanza.

L'ufficio della Camera.

ART. 43.

L'ufficio della Camera è aperto tutti i giorni. L'orario d'ufficio è di 7 ore nei giorni feriali, nei giorni festivi di 3. Nei giorni festivi è obbligatorio per un impiegato e per turno. L'orario viene stabilito dal Presidente a seconda delle stagioni.

ART. 44.

Dal principio di luglio a tutto novembre può il Presidente, se crede che il servizio lo permetta, accordare vacanze non eccedenti 30 giorni. Non ostante detta concessione, il Presidente può in qualunque tempo richiamare in servizio l'impiegato se ciò gli sembra necessario.

ART. 45.

Al Segretario spetta assistere alle adunanze della Camera e, se richiesto, a quelle delle Commissioni, redigendone i verbali ed eventualmente anche le relazioni. Prepara le minute della corrispondenza d'ufficio e si presta al disimpegno di quanto altro occorre per lavori di concetto, pur compresi quelli statistici.

ART. 46.

Al Segretario o a quell'impiegato che su proposta della Presidenza verrà designato dalla Camera, incombe di curare l'esattezza della contabilità e della gestione della cassa.

ART. 47.

Il Segretario tecnico e gli impiegati di Segreteria aiutano il Segretario nel disimpegno dei lavori di concetto e, occorrendo, lo surrogano temporaneamente anche nelle attribuzioni speciali contemplate nel precedente articolo.

ART. 48.

Gli impiegati d'ordine hanno in particolare modo l'incarico della regolare tenuta del protocollo dell'Archivio, della Biblioteca e quello della trascrizione della corrispondenza e dei rapporti. Eseguiscono del pari i lavori di contabilità ed altri che venissero loro affidati.

ART. 49.

Il fattorino deve attendere alla pulizia dei locali della Camera, nelle ore fuori ufficio ed adempiere a tutte quelle mansioni che gli verranno affidate.

ART. 50.

A cura della Segreteria deve essere costantemente tenuto a giorno nel locale della Camera:

1° L'elenco dei Consiglieri Camerali inscritti per ordine di anzianità d'elezione;

2° L'elenco degli Istituti e Scuole dalla Camera sussidiati;

3° L'elenco dei curatori di fallimento;

4° L'elenco delle Commissioni nominate dalla Camera nei rispettivi loro componenti;

5° L'elenco dei mediatori approvati;

6° Il registro dei diritti esatti dalla Segreteria giusta la tariffa;

7° L'inventario dei mobili ed oggetti appartenenti alla Camera;

8° L'elenco di tutti gli industriali e commercianti della Provincia;

9° L'elenco delle fiere e mercati della Provincia

ART. 51.

Per le piccole spese di Segreteria potrà restare a mani del Segretario una somma non superiore alle lire duecento.

ART. 52.

Nessun impiegato può assentarsi dall'ufficio senza il consenso del Segretario, il quale può accordarlo per momentaneo bisogno.

Nel caso di impedimento a frequentare l'ufficio, l'impiegato deve darne immediato avviso al Segretario e questi al Presidente.

ART. 53.

Il Segretario è responsabile del buon andamento dell'ufficio, e tutti gli impiegati, senza distinzione, sono tenuti all'esatto adempimento degli incarichi ricevuti e del loro operato.

È obbligo del Segretario di riferire al Presidente qualsiasi mancanza sia stata commessa dagli impiegati

ART. 54.

In caso di mancanza gli impiegati possono essere ammoniti, sospesi o destituiti. L'ammonizione è data

dal Presidente; per la sospensione e la destituzione è necessaria apposita deliberazione del Consiglio Camerale.

Biblioteca.

ART. 55.

Presso l'ufficio della Camera è istituita una Biblioteca delle pubblicazioni che le vengono offerte e che essa si procura.

Tutte queste pnbblicazioni debbono essere registrate su apposito catalogo, tenuto al corrente per cura della Segreteria

ART. 56.

I Consiglieri della Camera possono avere presso di loro alcune delle dette pubblicazioni per un tempo non maggiore di 15 giorni rilasciando apposita ricevuta.

ART. 57.

Qualunque persona può ottenere dalla Biblioteca della Camera libri o pubblicazioni purchè la richiesta scritta sia fatta da un Consigliere Camerale, il quale si renda garante dell'imprestito tanto per la durata della concessione quanto per la restituzione.

ART. 58.

È affidata al Presidente l'esecuzione del presente Regolamento.

ART. 59

Pei casi da esso non previsti varrà l'autorità del Presidente. Questi nelle evenienze straordinarie ed urgenti potrà prendere quei provvedimenti che riterrà

opportuni, informandone la Camera, nella prima successiva adunanza.

Personale.

ART. 60.

Il personale di Segreteria della Camera di Commercio si compone di un Segretario Capo, d'un Segretario Tecnico, d'un Segretario d'ordine e d'un Fattorino.

ART. 61.

I posti di Segretario Capo, di Segretario Tecnico e di Segretario d'ordine, sono conferiti mediante concorso per titoli, o per titoli ed esame. Il giudicio è deferito ad una Commissione nominata dal Consiglio Camerale.

A questo è riservata la nomina.

ART. 62.

Per concorrere al posto di Segretario Capo, i candidati devono esser muniti del diploma di laurea in legge o di quello rilasciato da una Scuola o Istituto Superiore Commerciale del Regno.

Per concorrere al posto di Segretario Tecnico, i candidati dovranno esser muniti almeno del diploma di ragioniere rilasciato da un Istituto Tecnico, o del diploma di una Scuola Media di Commercio del Regno.

Per concorrere al posto di Segretario d'ordine, i candidati devono esser muniti della licenza tecnica o ginnasiale.

ART. 63.

La Pianta Organica non potrà essere modificata se non dopo cinque anni dalla sua approvazione, e soltanto quando la modificazione sia richiesta da necessità di servizi camerali.

ART. 64.

Il presente Regolamento andrà in vigore appena ottenuta la superiore approvazione.

IL PRESIDENTE
CASSIN

Roma, 17 marzo 1908.

Visto, si approva.

P. Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
SANARELLI

P. Il Direttore della Divisione Industria e Commercio
BELLOC.

ORGANICO DEGLI IMPIEGATI

Segretario – Stipendio annuo L. 3000.
Aumento del decimo per quinquennio, sino a raggiungere il massimo di L. 4500.

Segretario Tecnico – Stipendio annuo L. 2600.
Aumento del decimo per quinquennio, sino a raggiungere il massimo di L. 3750.

Segretario d'ordine – Stipendio fisso L. 1400.

Fattorino – Stipendio annuale L. 600.

L'imposta di R. M. ed ogni altra tassa sui predetti stipendi è interamente a carico dei singoli Impiegati.

Coll'applicazione del nuovo Organico cessano tutti gli assegni *ad personam*, per qualsivoglia motivo fossero corrisposti, e non potranno essere ristabiliti in alcuna misura.

IL PRESIDENTE
CASSIN

Roma, 17 marzo 1908.

Visto, si approva.

P. Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
SANARELLI

P. Il Direttore della Divisione Industria e Commercio
BELLOC.

5/05/03
CAMERA DI COMMERCIO I.A.C. BIBLIOTECA